



COMUNE DI GARBAGNA NOVARESE

Provincia di Novara

C.A.P. 28070

TEL.0321/845110-845238 FAX 0321/845407

ORDINANZA N. 11/2021

Lì, 29 dicembre 2021

OGGETTO: DIVIETO DI UTILIZZO DI PETARDI, BOTTI, ARTIFICI PIROTECNICI DI OGNI GENERE DAL 30/12/2021 AL 06/01/2022.

IL SINDACO

RILEVATO che :

- negli ultimi anni è sempre più diffusa la consuetudine di festeggiare il periodo di Capodanno con il lancio di petardi, botti ed artifici pirotecnici di vario genere;
- puntualmente la cronaca nazionale riferisce di incidenti causati soprattutto da artifici illegali immessi sul mercato abusivamente proprio in occasione delle festività suddette
- il maneggio e l'uso dei suddetti viene riscontrato anche da parte dei soggetti minorenni nonostante il divieto di acquisto ed utilizzo
- queste pratiche sono spesso causa di lesioni sia per chi maneggia tali strumenti esplosivi sia per chi ne viene accidentalmente colpito
- in conseguenza a tali pratiche si possono altresì verificare danni al patrimonio storico artistico, ai beni pubblici e privati, nonché l'imbrattamento delle aree pubbliche con i residui delle esplosioni
- che conseguenze negative si possono determinare anche a carico degli animali domestici nonché alla fauna selvatica, in quanto il fragore dei botti, oltre ad ingenerare il loro una reazione di spavento, li porta frequentemente a fuggire e a perdere l'orientamento, esponendoli al rischio di smarrimento e/o investimento da parte di veicoli, causandone ferimento o la morte;

RITENUTO per tutto quanto sopra che si rileva la necessità di salvaguardare la pubblica incolumità, segnatamente attraverso l'emanazione di apposito provvedimento contingibile ed urgente, finalizzato ad imporre il divieto in aree urbane ove potrebbe esserci maggiore presenza di persone, in particolare di minori, nonché in quelle aree ove l'esplosione di artifici pirotecnici possa ingenerare effetti di rimbombo con conseguente disturbo della quiete pubblica, compromettendo la sicurezza della cittadinanza e determinando altresì nocumento a persone, animali e cose;

RILEVATA altresì la necessità di limitare comunque il più possibile rumori molesti nell'ambito urbano, in tutti i luoghi ove si trovino punti sensibili quali scuole, pubblici uffici, luoghi di culto, monumenti, nelle aree con maggiore densità abitativa e intenso transito veicolare, e nel nucleo storico ove le strade sono più strette e pertanto possono le esplosioni possono ingenerare maggiore rimbombo con conseguente spavento dei residenti e disturbo della quiete di persone ed animali;

ATTESO che l'Amministrazione Comunale, ancorché non siano mai stati segnalati sul territorio del Comune di Garbagna Novarese, infortuni significativi legati al lancio di petardi o simili, intende promuovere una specifica attività di prevenzione a tutela dell'incolumità della cittadinanza;

TENUTO CONTO a tal fine che l'art.54 del D.Lgs.267/2000 stabilisce:

- al comma 4 che il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, ma anche che i provvedimenti di cui al medesimo comma 4 sono preventivamente comunicati al Prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione;
- al comma 4-bis, che è disciplinato l'ambito di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 anche con riferimento alle definizioni relative all'incolumità pubblica e alla sicurezza urbana;

RITENUTO pertanto concretamente individuare come zone ove vietare l'utilizzo di artifici esplodenti le seguenti:

- le aree interne ed adiacenti al perimetro del cosiddetto nucleo antico, così come individuato negli strumenti urbanistici, caratterizzato da vie strette, edifici contigui e sostenuto passaggio di pedoni e veicoli, con conseguente possibile e potenziale pericolo di danno alle persone e veicoli, come di seguito indicate: via Matteotti (S.S.n°211 della Lomellina) nel tratto compreso tra via IV Novembre e via Chiesa, vicolo Scuole, via Chiesa e via IV Novembre;
- all'interno di tutta l'area del Centro Sportivo "Mario Costadone" destinata a parco pubblico, parco giochi e campi da calcio/calciotto/tennis e delimitata dalle vie Colombo/Marconi/Verdi in quanto frequentata da bambini e ragazzi;
- all'interno di tutte le aree destinate a parchi pubblici, quali il Parco degli Alpini di via Piave e il Parco della Chiesa di Madonna di Campagna sito in via De Cagnoli/via Verdi
- a 200 metri dall'edificio comunale in piazza Municipio in quanto sede della Scuola Primaria e degli Uffici Comunali
- a 200 metri dagli edifici di culto, sia per la presenza di fedeli specialmente durante le funzioni religiose sia per la rilevanza e pregio storico artistico degli stessi, quali la Chiesa Parrocchiale San Michele Arcangelo sita in via Chiesa e l'Oratorio di Santa Maria (Chiesa di Madonna di Campagna) sita in via De Cagnoli;
- a 100 metri dal Cimitero Comunale;
- a 100 metri dalla Stazione Ferroviaria per la presenza di cavi ad alta tensione;
- all'interno e nelle vicinanze di aree boscate;

VISTI:

- la circolare 11.01.2001 n°599 del Ministero dell'Interno avente all'oggetto "Disposizioni in ordine alla sicurezza ed alla tutela dell'incolumità pubblica in occasione dell'accensione di fuochi artificiali autorizzata ai sensi dell'art.57 del TULLPS"
- l'art.54 comma 1° e l'art. 7bis del D.Lgs.18.08.2000 n°267 e s.m.i. (TUEL)
- l'art.659 c.p. "Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone"
- il D.Lgs. 19.7.2015 n.123 avente all'oggetto "Attuazione della direttiva 2013/29/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici"

TENUTO CONTO che la presente ordinanza è stata inviata al Prefetto della Provincia di Novara secondo quanto previsto dall'art.54 comma 7° del D.Lgs.267/2000 mediante nota prot.n°3832 del 18.12.2019;

Tanto premesso, visto e considerato, con il fine precipuo dell'incolumità pubblica intesa come integrità fisica della popolazione nonché per la sicurezza urbana ai fini del rispetto delle norme che regolano la convivenza civile, per la protezione del patrimonio pubblico, dei beni pubblici e privati e del benessere degli animali sul proprio territorio,

ORDINA

A FAR DATA DAL 30.12.2021 E SINO AL 06.01.2022 COMPRESO, E' VIETATO L'UTILIZZO DI ARTIFICI ESPLODENTI DI QUALSIASI GENERE NELLE SEGUENTI PARTI DEL TERRITORIO COMUNALE:

- le aree interne ed adiacenti al perimetro del cosiddetto nucleo antico, così come individuato negli strumenti urbanistici, caratterizzato da vie strette, edifici contigui e sostenuto passaggio di pedoni e veicoli, con conseguente possibile e potenziale pericolo di danno alle persone e veicoli, come di seguito indicate: via Matteotti (S.P.n°211 della Lomellina) nel tratto compreso tra via IV Novembre e via Chiesa, vicolo Scuole, via Chiesa e via IV Novembre;
- all'interno di tutta l'area del Centro Sportivo "Mario Costadone" destinata a parco pubblico, parco giochi e campi da calcio/calciotto/tennis e delimitata dalle vie Colombo/Marconi/Verdi in quanto frequentata da bambini e ragazzi;
- all'interno di tutte le aree destinate a parchi pubblici, quali il Parco degli Alpini di via Piave e il Parco della Madonna di Campagna sito in via De Cagnoli/via Verdi
- a 200 metri dall'edificio comunale in piazza Municipio in quanto sede della Scuola Primaria e degli Uffici Comunali
- a 200 metri dagli edifici di culto, sia per la presenza di fedeli specialmente durante le funzioni religiose sia per la rilevanza e pregio storico artistico degli stessi, quali la Chiesa Parrocchiale San Michele Arcangelo sita in via Chiesa e l'Oratorio di Santa Maria (Chiesa di Madonna di Campagna) sita in via De Cagnoli;
- a 100 metri dal Cimitero Comunale;
- a 100 metri dalla Stazione Ferroviaria per la presenza di cavi ad alta tensione;
- all'interno e nelle vicinanze di aree boscate;

RACCOMANDA

DI NON RACCOGLIERE QUALSIASI ARTIFICIO INESPLOSO, NE' TANTOMENO DI PROVARE A RIACCENDERLO.

AVVERTE

Che l'inosservanza delle disposizioni del presente provvedimento è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art.7 bis del D.Lgs.267/2000 da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 500,00, nonché il sequestro del materiale utilizzato o illecitamente detenuto ai sensi dell'art.13 della L.689/1981 e s.m.i. per la successiva confisca ai sensi dell'art.20 comma 6 della medesima norma, fatta salva, ove il fatto costituisca illecito penale, la segnalazione all'Autorità Giudiziaria;

INFORMA

che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Prefetto di Novara, o in alternativa al Tribunale Amministrativo Regionale da presentarsi rispettivamente entro 30 giorni o entro 60 giorni dalla data di pubblicazione dell'atto all'Albo Pretorio Informativo del Comune di Garbagna Novarese;

DISPONE

Che la presente ordinanza:

- venga pubblicata all'Albo Pretorio on-line e sulla pagina del Sito del Comune www.comune.garbagna.no.it nonché sia data adeguata informazione alla Cittadinanza;
- sia comunicata a tutte le forze di Polizia competenti per territorio e al Servizio di Polizia Municipale, per i controlli conseguenti;
- venga inviata al Signor Prefetto della Provincia di Novara.



IL SINDACO
Arch. Fabiano Trevisan